N. R.G. 4/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione feriale

Il tribunale, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati:
dott. Gianluigi Canali, presidente rel.
dott. Stefano Franchioni, giudice
dott. Lorenzo Lentini, giudice

nel procedimento iscritto al n. R.G. 4/2021, avente ad oggetto la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* 182 *bis* l. fall. presentata dalla società

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposta da srl in liquidazione va accolta, risultando verificata la sussistenza dei presupposti di legge.

L'accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese in data 2021 e non risulta proposta alcuna opposizione nel termine stabilito dall'art. 182 *bis*, quarto comma, l. fall.

La società istante, a corredo del ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione, ha depositato, unitamente alla documentazione di cui all'art. 161 l. fall. ed alla relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso *ex* art. 182 *bis*, comma 1, l. fall., un piano di ristrutturazione che illustra i termini dell'accordo e le risorse necessarie per l'adempimento dello

stesso nonché per garantire il pagamento integrale e tempestivo dei creditori non aderenti.

La proponente ha chiesto l'estensione dell'accordo, ai sensi dell'art. 182 septies l.f., ai seguenti istituti di credito: Credito ., Banca ., Banca s.c., Banca e spa.

L'attestatore ha accertato la veridicità dei dati aziendali esposti nella situazione economico patrimoniali alla data del 31.12.2020 e nel piano sottostante l'accordo di ristrutturazione del debito; ha, inoltre, attestato l'attuabilità dell'accordo e, in particolare, l'idoneità dello stesso ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.

L'attestatore ha altresì verificato la sussistenza delle condizioni per l'estensione dell'accoro ai sensi dell'art. 182 septies l.f. alle Banche sopra indicate.

Alla proposta di accordo hanno aderito creditori rappresentanti il 72,04 dei crediti complessivi (creditori aderenti: € ; creditori non aderenti: €).

In primo luogo occorre verificare la fondatezza della richiesta di estensione ex art. 182 spties l.f., atteso che solamente in caso di esito positivo della domanda la proposta di ristrutturazione potrà trovare concreta esecuzione.

Al riguardo va rilevato, come puntualmente osservato dal commissario giudiziale, che l'indebitamento societario verso le banche rappresenta il 72,80% dei debiti complessivi; che le banche non aderenti appartengono alla medesima categoria, per posizione giuridica e interessi economici omogenei, rispetto alle banche chirografarie aderenti; che tutte le banche non aderenti sono state adeguatamente informate dell'avvio delle trattative e sono state messe in condizione di parteciparvi;che il credito delle banche aderenti rappresenta circa l'85% del totale del credito delle banche chirografarie.

Sulla base degli elementi sopra indicati nulla osta all'accoglimento della domanda ex art 182 septies l.f..

L'attestatore ha verificato che con il decreto di omologazione si produrranno i seguenti effetti: 1) con riferimento ai debiti chirografari delle Banche aderenti stralcio del 50%; 2) con riferimento ai debiti chirografari delle banche non aderenti per le quali si chiede l'estensione dell'accordo stralcio del 50%; 3) in relazione ai debiti verso fornitori aderenti stralci compresi tra il % e il %; 4) con riferimento ai fornitori non aderenti stralci compresi tra il % e il %. Di conseguenza il fabbisogno alla data dell'omologa è determinato in € , di cui € riferito ai creditori non aderenti ed € riferito ai creditori aderenti.

Le risorse per soddisfare il fabbisogno del piano finanziario sono state stimate dall'attestatore in € e derivano da quanto segue:

- apporto di finanza esterna: flussi in entrata € ;
- dismissione degli immobili: flussi in entrata per complessivi € ;
- dismissione dei beni mobili: flussi in entrata per € ;
- dismissioni delle immobilizzazioni finanziarie: flussi in entrata per € ;
- incasso crediti verso clienti : flusso di cassa positivo per circa € ;
- incasso del credito verso srls: flusso di cassa positivo per circa € ;
- incasso crediti verso altri: flusso di cassa positivo per circa ;
- disponibilità dei crediti tributari per circa € ;
- disponibilità liquide all'1.1.2021: circa € ;
- vincolo di destinazione: flussi in entrata immediatamente a disposizione del piano per complessivi € ,

A fronte di essi si prevedono flussi passivi per complessivi € , composti da:

1) **creditori aderenti** pari ad € , di cui:
    a. debiti verso istituti di credito ipotecari: flussi in uscita per complessivi € ;
    b. debiti verso istituti di credito chirografari: flussi in uscita per complessivi € ;
    c. debiti verso fornitori: flussi in uscita per complessivi € ;

2) **creditori non aderenti** pari ad € , di cui:

a. debiti verso istituti di credito ipotecari (S.r.l.): per complessivi €);

b. debiti verso istituti di credito privilegiati comprensivi dei finanziamenti garantiti da MCC: per complessivi € ;

c. debiti verso fornitori: per complessivi € ;

d. Altri debitori non aderenti per complessivi € , di cui:

i. Fondo oneri liquidazione: per complessivi € ;

ii. Onorario supervisore della procedura: per complessivi €);

iii. TFR per lavoro subordinato: per complessivi € ;

iv. debiti verso dipendenti: per complessivi € ;

v. debiti tributari: per complessivi € ,

vi. debiti v/Istituti Previdenziali: per complessivi € ;

vii. debiti per contratti Leasing: per complessivi € ;

viii. debiti diversi: per complessivi € ;

ix. fondo spese e rischi procedura per complessivi € .

Alla luce di quanto sopra, il totale del debito srl è pari a € e può essere suddiviso tra creditori aderenti e creditori non aderenti all'accordo nei seguenti termini:

- creditori aderenti €
- creditori non aderenti scaduti €
- creditori non aderenti non scaduti €

Pertanto il debito complessivo nei confronti dei creditori estranei all'accordo è pari a di cui € scaduti e € non scaduti.

Il piano economico finanziario volto al risanamento della complessiva esposizione debitoria si sviluppa sull'orizzonte temporale 2021-2024 e si pone come obiettivi:

- il pagamento dei **creditori aderenti** per € con le seguenti modalità:

- debiti verso istituti di credito ipotecari (flussi in uscita per complessivi € [illegible]): soddisfazione integrale attraverso la dismissione degli immobili oggetto di ipoteca;
- debiti verso istituti di credito chirografari (flussi in uscita per complessivi € [illegible]): stralcio del 50% del debito e rimborso entro 36 mesi dall'omologa, con le liquidità residue disponibili dopo il pagamento (entro i 120 giorni dall'omologa) dei debiti verso fornitori aderenti, dei debiti verso gli altri creditori non aderenti, dei debiti ipotecari e sulla base delle disponibilità eccedenti la soglia pari ad € [illegible];
- Debiti verso fornitori (flussi in uscita per complessivi € [illegible]): sottoscrizione di n. [illegible] accordi ai sensi dell'art. 182-bis L.F. con stralci del debito al 31.12.2020 compresi tra il [illegible] % e il [illegible] %;

- Il pagamento dei creditori non aderenti nei modi seguenti:
  - debiti verso istituti di credito ipotecari ([illegible] S.r.l.) (flussi in uscita per complessivi € [illegible]): pagamento nel rispetto del piano di ammortamento in vigore;
  - debiti verso istituti di credito privilegiati comprensivi dei finanziamenti garantiti da MCC (flussi in uscita per complessivi € [illegible]): rimborso a seguito della ricezione delle relative cartelle esattoriali e mediante ricorso alla rateizzazione in n. 36 rate con le liquidità disponibili;
  - debiti verso fornitori (flussi in uscita per complessivi € [illegible]): pagamento entro 120 giorni dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
  - altri debitori non aderenti (flussi in uscita per complessivi € [illegible]): pagamento entro centoventi giorni dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione e/o nel rispetto dei piani di rateazione richiesti e/o da richiedere.

Pertanto il Piano prevede che la Società disporrà di € [illegible] necessari al pagamento dei creditori non aderenti, specificando che le relative risorse verranno attinte come segue:

- Per i creditori non aderenti soddisfatti entro centoventi giorni dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione (TFR per lavoro

subordinato, debiti verso fornitori, debiti tributari, debiti verso dipendenti, debiti diversi e debiti per contratti di Leasing), le risorse verranno attinte:

- dalla liquidità giacente in cassa che all'1.01.2021 è pari a circa € ;
- dall'apporto di finanza esterna per complessivi € ;
- dalla liquidità derivante dalla dismissione dei beni mobili per complessivi € ;
- dalla liquidità derivante dalla dismissione delle immobilizzazioni finanziarie per complessivi € ;
- dalla liquidità derivante dall' incasso dei crediti verso altri per circa € ;
- dalla liquidità derivante dall' incasso crediti verso clienti per circa € ;

- Per i creditori non aderenti soddisfatti oltre centoventi giorni dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione e nel rispetto dei piani di rateazione richiesti e/o da richiedere (S.r.l., debiti verso istituti di credito privilegiati comprensivi dei finanziamenti garantiti da MCC, fondo oneri liquidazione, onorario supervisore della procedura, debiti v/Istituti Previdenziali e fondo spese e rischi procedura), le risorse verranno attinte:
  - dalla liquidità residua derivante dalla dismissione degli immobili di proprietà della Società destinati primariamente alla soddisfazione dei creditori ipotecari;
  - dalla liquidità derivante dalla dismissione dei beni mobili per complessivi € ;
  - dalla liquidità derivante dall' incasso crediti verso clienti per circa € ;
  - dalla liquidità residua derivante dall'incasso del credito verso S.r.l.s. e posta primariamente a soddisfazione del creditore ipotecario S.r.l.;
  - dalla liquidità derivante dalla disponibilità dei crediti tributari per circa € .

ribadita, pertanto, la sussidenza di tutti i presupposti di legge, l'accordo di ristrutturazione proposto da srl in liquidazione va, come anticipato, omologato

P.Q.M.

Il Tribunale omologa l'accordo di ristrutturazione concluso da srl in liquidazione con sede in via n. e iscritto nel registro imprese il 2021;
estende gli effetti previsti dall'accordo raggiunto con le banche aderenti ai seguenti istituti non aderenti:
Credito , con sede legale in , P.IVA ; Banca , con sede legale in via , P.IVA ; Banca , con sede legale in , P.IVA ; Banca , con sede legale in , P.IVA ; S.p.a., con sede legale in , P.IVA ;
Si comunichi a cura della cancelleria al ricorrente e all'ufficio del registro delle imprese per la pubblicazione.
Brescia, 16.8.2021

Il Presidente
dott. Gianluigi Canali

Ritenuto che in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori, e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi estranei al piano di ristrutturazione godano della effettiva e reale sicurezza circa il pagamento dei loro crediti (Cassazione civile, Sez. I, 8/5/2019, n.12064);

ritenuto, invero, che la configurazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quali atti di autonomia privata, non può far trascurare la rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologa, che comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive e produce delle deroghe molto rilevanti, in caso di successivo fallimento, al regime generale dell'insolvenza e in particolare al principio della *par condicio creditorum*;

ritenuto, pertanto, che il Tribunale deve verificare l'attuabilità, intesa come verifica della capacità del piano di liberare quelle risorse, soprattutto di cassa, che consentano, da un lato il regolare pagamento dei creditori non aderenti e, dall'altro lato, la progressiva anche se non repentina uscita dell'impresa dalla situazione di crisi;

ritenuto, pertanto, che la relazione dell'esperto appare fondata su dati di partenza verificati; argomentata in modo coerente e logico con riferimento a detti dati; motivata nelle previsioni degli sviluppi futuri, con particolare riferimento alla capacità del piano industriale di produrre i flussi finanziari necessari a soddisfare i creditori estranei, attraverso l'elaborazione e la valutazione autonoma delle previsioni anche mediante la sottoposizione del piano a ragionevoli stress test;

ritenuto che anche il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di accordo ex art. 182 bis l.f., pur evidenziando la probabile necessità di rateizzare le cartelle esattoriali relative ai tributi e alla garanzia MCC al fine di avere la provvista sufficiente per pagare i creditori non aderenti scaduti;